

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO E COMUNICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. A09768 del 27/09/2012

Proposta n. 19782 del 26/09/2012

Oggetto:

Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la società. - CO.GE.A. S.R.L.

Proponente:

Estensore	BARTOLUCCI FABRIZIA	_____
Responsabile del procedimento	GIORDANO MARIA PAOLA	_____
Responsabile dell' Area	C. STORTI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO:Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la società. – CO.GE.A. S.R.L.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Su proposta della Dirigente Regionale dell'Area Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni e integrazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dirigenziale n.A06551 del 26/6/2012 avente ad oggetto “ delega ex art.166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n.106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n.725, “Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n.165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002 “;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n.725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008”. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e s.m.i.;

VISTA la richiesta 3 agosto 2011 acquisita al protocollo dipartimentale n.352477 del 5 agosto 2011 con la quale il Legale Rappresentante – dott. Pecchia Renato – chiede il riconoscimento della Società CO.GE.A. S.r.l. alla denominazione di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota regionale del 13 ottobre 2011 prot. n. 442957 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, a seguito dell'istruttoria dell'istanza presentata dalla Società CO.GE.A. S.r.l. , ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali ;

VISTE le note del 18 aprile 2012, del 20 luglio 2012 e del 6 settembre 2012 acquisite rispettivamente al protocollo dipartimentale in data 11 maggio 2012 n. 206940, 26 luglio 2012 n. 329274 e 11 settembre 2012 prot. 387722, con le quali la Società CO.GE.A. S.r.l ha prodotto i necessari chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta;

VISTO il verbale istruttorio, presente agli atti, del 25 settembre 2012 attestante l' idoneità e la completezza della documentazione esaminata in fase istruttoria e risultata conforme al DM 27 marzo 2008 e alla D.G.R. 725/2008, con il quale viene proposto di autorizzare la Società CO.GE.A. S.R.L. ad utilizzare la denominazione di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) nelle sedi operative di seguito elencate,

- Roma (Rm) - Via Cairoli, 115 –00185 - Responsabile tecnico – Fasano Antonio
(La sede legale è anche sede operativa)
- Partinico (Pa) C.so dei Mille, 306- 90047- Responsabile sede operativa- Bonomo Vincenzo
- Vibo Valentia (Vv) – traversa santa Ruba, 23 - 89900 –Responsabile sede operativa – Cortese Anna Maria
- Montecorice (Sa)- Via Marina Nuova 35 – 84060- Responsabile sede operativa- Moscariello Emiliano
- Condofuri Marina (Rc) – Via Peripoli, 4 – 89900 –Responsabile sede operativa – Mangiola Anna Maria
- Corigliano Calabro (Cs) – Via Provinciale, 6 – 87064- Responsabile sede operativa – Eminent Anna
- Taranto (Ta) – Via Diego Peluso 108 – 74100- Responsabile sede operativa – D'Uggento Daniele

DATO ATTO che tutta la documentazione esaminata in fase istruttoria è risultata idonea e completa a quanto previsto dal DM 27/03/2008 e dalla DGR 725/2008;

RITENUTE valide le motivazioni addotte nel medesimo verbale istruttorio del 25 settembre 2012 presente agli atti e che, pertanto, ricorrano le condizioni per riconoscere la Società CO.GE.A. S.R.L. a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con denominazione C.A.A. CO.GE.A. S.R.L. con sede legale in Via Cairoli, 115 - 00185 Roma, a svolgere l'attività di CAA nelle sedi operative di seguito elencate:

- Roma (Rm) - Via Cairoli, 115 –00185 - Responsabile tecnico – Fasano Antonio
(La sede legale è anche sede operativa)
- Partinico (Pa) C.so dei Mille, 306- 90047- Responsabile sede operativa- Bonomo Vincenzo
- Vibo Valentia (Vv) – traversa santa Ruba, 23 - 89900 –Responsabile sede operativa – Cortese Anna Maria
- Montecorice (Sa)- Via Marina Nuova 35 – 84060- Responsabile sede operativa- Moscariello Emiliano
- Condofuri Marina (Rc) – Via Peripoli, 4 – 89900 –Responsabile sede operativa – Mangiola Anna Maria

- Corigliano Calabro (Cs) – Via Provinciale, 6 – 87064- Responsabile sede operativa – Eminent Anna
- Taranto (Ta) – Via Diego Peluso 108 – 74100- Responsabile sede operativa – D’Ugento Daniele

RITENUTO di:

- impartire , alla Società CO.GE.A. S.R.L, il rispetto delle seguenti disposizioni condizioni e vincoli:
 - a. le attività del CAA sono svolte sulla base di specifiche convenzioni con l’organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale;
 - b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 - c. le attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
 - d. il CAA è tenuto a rispettare, nell’affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all’art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;
 - e. il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
 - f. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
 - g. il Responsabile tecnico è nominato dal CAA con delibera dell’organo amministrativo (requisiti di cui all’articolo 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008);
 - h. per i soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, inerenti i controlli, è prevista l’incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
 - i. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA (art. 4 comma 2);
 - j. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
 - k. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate, per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2008;
 - l. consentire l’accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall’organismo pagatore di cui al D.Lgs. 165/99;
 - m. operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
 - n. presentare, all’utenza, una carta dei servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;

- Procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA nei seguenti casi:
 1. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 2. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 3. non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7;
 4. il Caa non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art.7, comma 5 ;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di autorizzare la Società Società CAA CO.GE.A. S.R.L. con sede legale in Via Cairoli, 115 - 00185 Roma , ad utilizzare la denominazione di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ed a svolgere l'attività di CAA nelle sedi operative di seguito elencate

- Roma (Rm) - Via Cairoli, 115 –00185 - Responsabile tecnico – Fasano Antonio
(La sede legale è anche sede operativa)
- Partinico (Pa) C.so dei Mille, 306- 90047- Responsabile sede operativa- Bonomo Vincenzo
- Vibo Valentia (Vv) – traversa santa Ruba, 23 - 89900 –Responsabile sede operativa – Cortese Anna Maria
- Montecorice (Sa)- Via Marina Nuova 35 – 84060- Responsabile sede operativa- Moscariello Emiliano
- Condofuri Marina (Rc) – Via Peripoli, 4 – 89900 –Responsabile sede operativa – Mangiola Anna Maria
- Corigliano Calabro (Cs) – Via Provinciale, 6 – 87064- Responsabile sede operativa – Eminent Anna
- Taranto (Ta) – Via Diego Peluso 108 – 74100- Responsabile sede operativa – D'Uggento Daniele

Di impartire le seguenti condizioni e vincoli:

- a. le attività del CAA sono svolte sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale;
- b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
- c. le attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- d. il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;
- e. il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;

- f. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- g. il Responsabile tecnico è nominato dal CAA con delibera dell'organo amministrativo (requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008);
- h. per i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- i. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA (art. 4 comma 2);
- j. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
- k. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate, per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2008;
- l. consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al D.Lgs. 165/99;
- m. operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- n. presentare, all'utenza, una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;

Il presente riconoscimento allo svolgimento delle funzioni di CAA è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle sopraccitate condizioni e vincoli e dalla vigente normativa.

Rimane atteso che sarà revocata l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA nei seguenti casi:

- 1. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
- 3. non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7;
- 4. il Caa non produca con cadenza annuale alla regione e agli organismi pagatori competenti la documentazione di cui all'art.7, comma 5 .

Avverso al presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it sezione Servizi di sviluppo agricolo – CAA.

IL DIRETTORE
Roberto Ottaviani

Pag. 6

